



COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 695

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e ss.mm., articolo 31, comma 2 - Modifica della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale n. 631 del 27 giugno 2013 e s.m.

L'anno 2017, il giorno **10 aprile**, ad ore 14.30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito il Comitato Faunistico Provinciale, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, Via G. B. Trener n. 3.

Sono presenti i Signori:

Zanin Maurizio

Zucchelli Marco

Dorigoni Vittorio

Mustoni Andrea

Moltrer Stefano

Stefani Luigi

Giuliani Federico

Bampi Emilio

Merz Sergio

Boso fernando

Pezzato Carlo

Tezzele Gianni

Lucian Claudio

Paluselli Renzo

Boldrini Fabrizio

Sono assenti i signori:

Dallapiccola Michele

Pedrini Paolo

Dagostin Fabrizio

Bortolotti Mario

Negra Osvaldo

Sottovia Lucio

Pellegrini Adriano

Ferrari Claudio

Assiste il segretario, dott.ssa Maria Lorenza Agnoli, è presente la direttrice dell'ufficio faunistico, dott.ssa Gabriella Rivaben.

L'Associazione Cacciatori Trentini ha presentato due proposte di modifica della disciplina del controllo normata dalla deliberazione del 9 agosto 2016 n. 686.

La prima variazione riguarda l'ampliamento dell'area di controllo della specie cinghiale. Con nota n. 143153 del 10 marzo 2017, l'Associazione Cacciatori Trentini ha richiesto di estendere l'area di controllo al territorio della riserva Nago – Torbole, afferente al Monte Baldo. Il perimetro di tale area tocca a nord la strada statale n. 240 del Lago di Loppio e Val di Ledro, a est i limiti delle riserve di caccia di Brentonico e, in parte, di Mori, a sud il confine con la provincia di Verona, a ovest, fino a Torbole, la strada statale 249 Gardesana orientale, che corre lungo la costa del Lago di Garda e a nord ovest, da Torbole a Nago, ancora la strada statale 240.

L'istruttoria condotta in proposito dal Servizio ha messo in evidenza come nell'area interessata dal sopracitato ampliamento siano stati effettuati, negli ultimi anni, numerosi abbattimenti di cinghiale, da un lato confermando la presenza della specie, dall'altro fornendo elementi che fanno presupporre la progressiva inevitabile colonizzazione di questa parte di territorio.

In merito alla necessità di ampliare il controllo anche agli ibridi, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) si è espresso favorevolmente, con parere pervenuto a questo Servizio il 6 maggio 2016 e protocollato con il numero 238299, in occasione della precedente analoga richiesta fatta dall'Associazione Cacciatori Trentini.

La seconda proposta è la variazione di alcuni articoli dell'attuale disciplina, per rendere maggiormente esplicito l'intento di perseguire l'eradicazione delle forme ibride di cinghiale in tutto il territorio della provincia di Trento. Tali ibridi derivano da incroci non solo con il maiale domestico, ma anche con i maialini thailandesi, liberati nel passato.

La modifica dell'articolo 1 dell'allegato alla deliberazione 9 agosto 2016, n. 686, ha quindi l'obiettivo di rafforzare l'importanza di perseguire l'eradicazione degli ibridi, inserendola come terzo punto delle finalità.

L'articolo 3 dell'allegato alla deliberazione 9 agosto 2016, n. 686, che riguarda la zonizzazione territoriale, è implementato con la modifica prevista per l'articolo 1.

L'articolo 9 dell'allegato alla deliberazione 9 agosto 2016, n. 686, che individua i soggetti responsabili degli interventi di contenimento nella zona di controllo e di

eradicazione nella zona a densità zero, è integrato con la previsione di intervento del Corpo Forestale Trentino, nella zona di controllo, a carico degli ibridi, in caso di non efficacia dell'azione dell'Ente Gestire della Caccia. Preso atto della situazione contingente, anche l'Osservatorio Faunistico provinciale, nella seduta del 4 aprile 2017, ha espresso parere favorevole sia all'ampliamento della zona di controllo sia alla revisione degli articoli, così come brevemente illustrato.

Le proposte di ampliamento dell'area di controllo del cinghiale e di estensione dell'attività di contenimento degli ibridi della specie, sono state messe ai voti separatamente.

La prima modifica è stata approvata con 12 voti favorevoli e 3 astenuti; la seconda è stata approvata all'unanimità.

Tutto ciò premesso

il Comitato faunistico provinciale

vista la legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 recante "Norme sulla protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e successive modificazioni";

vista la propria deliberazione n. 631 del 27 giugno 2013 come da ultimo modificata con la deliberazione n. 686 del 9 agosto 2016;

visti gli atti citati in premessa e quanto emerso in sede di discussione;

delibera

di modificare la disciplina concernente il controllo del cinghiale nei termini descritti in premessa, come risulta nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

f.to dott.ssa Maria Lorenza Agnoli

IL VICEPRESIDENTE

f.to dott. Maurizio Zanin

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

- f.to dott.ssa Maria Lorenza Agnoli -

DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI TRENTO

TITOLO I Generalità

Art. 1 Finalità

La presente disciplina regola l'attività di controllo del cinghiale e dei suoi ibridi nella provincia di Trento, con le finalità di:

1. contenere l'impatto delle popolazioni di cinghiale, dove queste sono presenti in maniera consolidata, al di sotto di una soglia compatibile con il normale svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre componenti dell'ecosistema;
2. evitare l'insediamento del cinghiale e dei suoi ibridi nel restante territorio provinciale;
3. perseguire l'eradicazione in tutto il territorio provinciale delle forme ibride di cinghiale.

Art. 2 Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica all'intero territorio provinciale.

Art. 3 Zonizzazione territoriale

Il territorio provinciale è suddiviso in due zone, come individuate nella cartografia di cui all'allegato A della presente disciplina.

Nell'area A è perseguita la finalità di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata "Area di controllo".

Nell'area B è perseguita la finalità di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata "Area a densità zero".

Qualora si verificano situazioni nuove e al momento non prevedibili, al fine di assicurare una maggior efficacia nell'azione di controllo, è demandata al Servizio Foreste e fauna la facoltà di apportare modifiche alla zonizzazione che coinvolgano ambiti contigui all'attuale area di controllo.

Art. 4 Prelievo

La caccia alla specie cinghiale in provincia di Trento è sospesa.

I prelievi sono effettuati per controllo ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24.

Art. 5 Vincolo di applicabilità

L'applicabilità della presente disciplina è subordinata alla stipula del protocollo d'intesa con l'Ente Gestore della caccia, di seguito denominato Ente gestore, di cui all'art. 18, e al pieno adempimento di quanto in esso previsto.

TITOLO II Monitoraggio

Art. 6 Finalità

La Provincia autonoma di Trento indirizza ed esercita l'attività di controllo sulla base del monitoraggio rivolto a quantificare e qualificare lo *status* delle popolazioni di cinghiale nonché l'impatto dallo stesso esercitato sulle attività agricole e sul patrimonio ambientale.

Art. 7 Dati raccolti

Viene garantita la raccolta e l'analisi delle informazioni relative a:

- sforzo ed esito del prelievo per il controllo;
- rinvenimento di carcasse;
- dati relativi al singolo capo abbattuto o rinvenuto morto (sesso/età/dati biometrici/stato sanitario, annotati su una scheda biometrica concordata fra Servizio Foreste e fauna ed Ente gestore);
- segnalazioni di danno e interventi di risarcimento/ripristino;
- iniziative di prevenzione.

In relazione alla consistenza dei nuclei di animali, alle condizioni ambientali e agli aspetti organizzativi, vengono attivate altre metodiche di monitoraggio. In particolare si richiama:

- il rilievo di indici di presenza raccolti in modo occasionale;
- l'utilizzo di trappole fotografiche posizionate in punti di foraggiamento.

TITOLO III

Rendiconto e programmazione attività

Art. 8

Rapporto di attività e relazione programmatica

Con riferimento all'area di controllo, l'Ente gestore predispone annualmente e consegna al Servizio Foreste e fauna, entro il termine del 31 gennaio:

- un rapporto di attività che raccoglie le azioni gestionali, dallo stesso attivate nell'anno solare precedente, e fra queste:
 1. quantificazione, qualificazione e localizzazione dei danni;
 2. quantificazione, qualificazione e localizzazione di indennizzi e interventi di ripristino;
 3. descrizione, efficienza ed efficacia dello sforzo di controllo attivato;
 4. numero, sesso ed età dei capi abbattuti;
 5. periodi e localizzazione degli abbattimenti effettuati;
 6. interventi ed esiti dei monitoraggi;
 7. descrizione delle dinamiche dei nuclei e loro distribuzione territoriale;
- una relazione programmatica nella quale sono presentati gli interventi gestionali previsti per l'anno solare entrante e fra questi:
 1. individuazione delle situazioni di particolare criticità;
 2. previsione di massima sull'entità degli abbattimenti;
 3. entità minima di capi che s'impegna a prelevare, distinta per quadrimestri dell'anno e per raggruppamenti di Riserve di Caccia che ospitano i principali nuclei di popolazione;
 4. ambiti territoriali ove è previsto lo sviluppo di iniziative di prevenzione.

Il Servizio Foreste e fauna provvede a fornire annualmente al Servizio Agricoltura copia dei Rapporti annuali di attività e ad acquisire eventuali valutazioni funzionali a orientare l'azione di controllo in relazione alle problematiche inerenti i danni accertati.

TITOLO IV

Controllo del cinghiale

Art. 9

Soggetto responsabile

Zona di controllo

Nella zona di controllo l'intervento è demandato all'Ente gestore che svolge un'azione coerente con le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dal presente provvedimento.

Nella zona di controllo il Corpo Forestale Trentino, di seguito denominato CFT, interviene:

- al verificarsi di situazioni di rischio per l'incolumità e la sicurezza pubbliche o di emergenza;

- qualora si verificano situazioni di particolare criticità (ad esempio danni consistenti e/o estesi) e l'intervento dell'Ente gestore, effettuato anche mediante proprio personale di vigilanza, sollecitato dal Servizio Foreste e fauna, non risulti sufficiente o adeguato;
- nel caso in cui l'intervento dell'Ente gestore non sia efficace nel perseguire la finalità prevista al punto 3 dell'articolo 1.

Zona a densità zero

Nelle zone a densità zero il controllo è effettuato esclusivamente dal CFT e dai guardiacaccia.

Art. 10 Abilitazione al controllo

Il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi, oltre che dal CFT e dai guardiacaccia, è esercitato da cacciatori abilitati, di seguito definiti "controllori", che siano stati designati dall'Ente gestore ai sensi dell'articolo 11.

L'abilitazione si consegue attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dal Servizio Foreste e fauna, che si avvale dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna nel Trentino.

L'accesso al corso è subordinato ai seguenti tre requisiti:

- a) essere in possesso del permesso annuale di diritto o di aggregato in una Riserva di caccia rientrante nella zona di controllo;
- b) aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo minimo di 3 anni, anche non consecutivi;
- c) non essere incorso in trasgressioni alla l.p. n. 24/91 nel corso degli ultimi 5 anni di esercizio dell'attività venatoria in provincia di Trento.

Sono riconosciute equipollenti le abilitazioni che permettono l'esercizio del controllo o dell'attività venatoria, conseguite presso altre regioni o province, opportunamente documentate, a condizione che venga sostenuto un corso integrativo inerente la normativa provinciale.

Art. 11 Individuazione controllori

Nell'ambito dei soggetti abilitati ai sensi del precedente articolo, l'Ente gestore provvede ad individuare, con una designazione scritta nominativa, i soggetti incaricati di effettuare il controllo.

A tal fine l'Ente gestore:

- provvede a definire e adottare un regolamento per responsabilizzare i controllori designati al raggiungimento delle finalità individuate in questa disciplina attraverso la previsione di forme di compartecipazione, anche economica, al ristoro dei danni come disciplinato con l'art.17 nonché attraverso la definizione dei casi di sospensione e revoca dell'incarico al controllo;
- comunica periodicamente alla Provincia l'elenco dei controllori designati, alle scadenze temporali e nei modi che verranno fissati nel protocollo d'intesa di cui all'art. 18;
- ha facoltà discrezionale di modificare l'elenco dei controllori nominalmente designati in relazione alle esigenze operative, all'attività esercitata del controllore, al rispetto degli accordi stipulati con il controllore designato.

Art. 12 Revoca dell'abilitazione

Il Servizio Foreste e fauna revoca l'abilitazione al controllo del cinghiale:

- nei casi sanzionati dall'art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- nei casi sanzionati dall'art. 46, comma 1, della l.p. n. 24/91 lettere a), b), c), d), e), f), l), m);

- nei casi sanzionati dall'art. 46, comma 1, della l.p. n. 24/91 lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni (le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del d.p.g.p. 17/11/92 n.16-69/leg. lettere a, c, d);
- nei casi sanzionati dall'art. 46, comma 1, della l.p. n. 24/91 lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cinghiale;
- al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina;
- al controllore che esercita l'attività di controllo privo della designazione da parte dell'Ente gestore.

Il controllore a cui è stata revocata l'abilitazione non può accedere ai corsi per riacquisirla per un periodo minimo di 5 anni.

La revoca dell'abilitazione al controllo del cinghiale è sempre esclusa nei casi di autodenuncia. Per autodenuncia si intende la presa coscienza da parte del cacciatore della violazione commessa e la comunicazione tempestiva del fatto al personale di vigilanza.

Art. 13 Mezzi di controllo

Il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi da parte dei controllori designati, in possesso dei documenti previsti dall'art. 22 della l.p. n. 24/91, è realizzabile unicamente con armi a canna rigata e con calibro minimo pari a quello individuato dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia al cervo. E' auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione di quelle contenenti piombo.

Ciascun operatore dovrà recarsi all'appostamento o alle poste assegnate con il fucile scarico e in custodia. Il controllore potrà allontanarsi dall'appostamento con il fucile solamente per verificare l'esito del tiro e comunque dovrà rimanere nelle immediate vicinanze (50 metri) del punto di sparo.

Il CFT e i guardiacaccia intervengono nell'azione di controllo senza limitazioni di forme, tempi e modalità.

Art. 14 Ferimento di un animale

Nel caso in cui un controllore accerti di aver ferito un capo, provvede ad effettuare una scrupolosa ricerca del selvatico. Il controllore deve avvisare immediatamente il rettore o il suo delegato e gli agenti di vigilanza dell'avvenuto ferimento. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi di cani riconosciuti idonei a tale scopo da parte dell'Ente gestore. Le uscite per la ricerca e per il recupero di eventuali capi feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate secondo le modalità previste per la denuncia di uscita dalle prescrizioni tecniche. Nell'azione di ricerca del capo ferito il controllore feritore e il conduttore possono portare l'arma.

Art. 15 Tecniche e modalità di controllo

I controllori sono autorizzati a intervenire con le seguenti modalità.

Ordinarie

- controllo individuale da appostamento fisso;
- controllo individuale esercitato in concomitanza con la caccia agli altri ungulati da appostamento fisso e in forma vagante.

Straordinarie

- a) girata;
- b) cerca;
- c) appostamento (controllo collettivo e controllo individuale);
- d) cattura nei chiusini.

Modalità ordinarie

Controllo individuale da appostamento fisso

E' esercitato dal controllore:

- nei periodi primaverile-estivo e autunnale, nelle date stabilite dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo;
- nell'orario giornaliero previsto per la caccia agli altri ungulati;
- nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'art. 38 della l.p. n. 24/91, fatta eccezione per il divieto di cui alla lettera i) del comma 1 (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve), che non trova applicazione in questa disciplina;
- tutti i giorni della settimana ad esclusione di martedì e venerdì.

Controllo individuale esercitato da appostamento fisso e in forma vagante in concomitanza con la caccia agli altri ungulati

È limitato esclusivamente ai casi in cui il controllore stia esercitando l'attività venatoria connessa alla disponibilità di capi d'ungulato a livello individuale e di riserva.

È esercitato dal controllore nei periodi e nell'orario stabiliti per il controllo individuale da appostamento fisso e in forma vagante, nel limite dei 3 giorni in settimana, secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche.

Il controllore:

- compila, preventivamente, la denuncia di uscita utilizzando la modulistica di cui all'allegato C, contrassegnando, qualora intenda esercitare la caccia in concomitanza al controllo, anche le altre specie che prevede di cacciare;
- compila la denuncia di abbattimento, sempre utilizzando la modulistica riportata in allegato C, e la imbuca nell'apposita cassetta con le modalità definite dalle prescrizioni tecniche;
- tiene a disposizione del CFT e dei guardiacaccia il capo per le 24 ore successive all'abbattimento, al fine di acquisire il certificato di origine e la scheda biometrica; ciò non è richiesto al controllore che conferisca il capo a un centro di controllo.

L'appostamento di controllo rispetta la disciplina vigente che riguarda l'allestimento di appostamenti di caccia agli altri ungulati.

Modalità straordinarie

Le modalità straordinarie:

1. possono essere attivate in qualsiasi periodo dell'anno qualora il controllo ordinario non risulti sufficiente a raggiungere gli obiettivi individuati all'art. 1;
2. sono utilizzate esclusivamente sotto stretta vigilanza di un guardiacaccia che coordina le operazioni ed effettua la denuncia di abbattimento, fatto salvo il caso del controllo individuale da appostamento fisso.

L'Ente gestore predispone e inoltra al Servizio Foreste e fauna, con preavviso di almeno 5 giorni, la proposta di esercizio di attività di controllo con modalità straordinaria e il relativo programma di attività. Tale proposta è vistata dal tecnico di distretto dell'Ente gestore ad attestazione della condivisione tecnica della proposta.

Il programma di attività contiene le seguenti informazioni di dettaglio:

- per girata, appostamento fisso nella modalità collettiva e cerca, le zone operative, gli appostamenti e i percorsi, le date e l'orario delle uscite, il guardiacaccia coordinatore; il guardiacaccia registrerà per ogni uscita il numero e il nominativo dei controllori coinvolti e, a richiesta, fornirà tali informazioni al CFT;
- per appostamento fisso nella modalità individuale le zone operative, gli appostamenti, i punti di sparo e le date delle uscite;
- per i chiusini il loro numero e la loro precisa collocazione, i periodi di attivazione, la scadenza dei controlli e il guardiacaccia coordinatore.

La presentazione del programma di attività, esclusivamente per gli interventi in esso previsti, sostituisce la denuncia di uscita, fatto salvo il controllo individuale da appostamento fisso.

L'appostamento per il controllo straordinario è realizzato nel rispetto della disciplina inerente l'allestimento di appostamenti di caccia ai sensi dell'art. 27 comma 5bis della l.p. 24/91.

Il Servizio Foreste e fauna:

- esprime un parere preventivo vincolante sulla proposta; la mancata espressione del parere entro il termine di preavviso sopraccitato è da intendersi quale parere positivo alla proposta di esercizio dell'attività di controllo;
- può limitare, differire o sospendere il programma di attività in relazione al possibile impatto negativo delle azioni programmate sulle altre specie selvatiche e sull'esercizio di attività tecniche, economiche o ricreative.

Nelle situazioni eccezionali non programmabili, temporalmente limitate (massimo 3 gg continuativi), in cui vi sia necessità d'intervento urgente, è data facoltà all'Ente gestore d'intervenire nel controllo con modalità straordinaria senza acquisire il preventivo parere del Servizio Foreste e fauna.

In questi casi l'Ente gestore:

- dovrà darne preventiva comunicazione alla Stazione forestale competente, dettagliando modalità, zona d'intervento, controllori coinvolti e guardiacaccia coordinatore;
- non appena ultimato l'intervento, relazionerà al Servizio Foreste e fauna, anche solo per via telematica, in merito alle motivazioni, alle modalità e agli esiti dell'azione di controllo dallo stesso esercitata.

Un eventuale altro intervento con carattere di eccezionalità e non programmabilità sulla medesima area, non può essere attivato prima che sia decorso un mese dal termine dell'intervento precedente.

Girata:

- deve essere attivata negli orari previsti dalla l.p. n. 24/'91 per la caccia di selezione agli ungulati (da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto);
- i controllori sono dislocati sulle poste all'interno del perimetro di una zona d'intervento precedentemente individuata e indicata nel programma di attività;
- i controllori intervengono in numero minimo di 4 e massimo di 8 unità, escluso il conduttore del cane e il guardiacaccia coordinatore;
- è autorizzato l'impiego di un unico cane limiere;
- tutti i partecipanti alla girata dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità.

Cerca:

- può essere attivata anche al di fuori degli orari previsti dalla l.p. n. 24/'91 per la caccia di selezione agli ungulati;
- si effettua lungo percorsi individuati nel programma di attività;
- è consentito l'utilizzo di fonti luminose;
- in ogni unità operativa o in ogni equipaggio, nel caso di impiego di veicolo, deve essere presente un guardiacaccia;

Appostamento (controllo collettivo):

- può essere attivato anche al di fuori degli orari previsti dalla l.p. n. 24/'91 per la caccia di selezione agli ungulati;
- si effettua da punti di sparo posti in località individuate nel programma di attività;
- è consentito l'utilizzo di fonti luminose unicamente per illuminare la zona adiacente all'appostamento adibito al controllo;
- deve essere presente un guardiacaccia che coordina e controlla un numero massimo di 5 unità operative; guardiacaccia e controllori devono essere in contatto uditivo tra loro;
- tutti i partecipanti dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità.

Appostamento (controllo individuale):

- può essere attivato anche durante le ore notturne e in tal caso il previsto programma di attività di controllo dovrà contenere anche le indicazioni puntuali relative all'effettiva estensione temporale dello stesso;
- è consentito l'utilizzo di fonti luminose unicamente per illuminare la zona adiacente all'appostamento adibito al controllo; il controllore deve essere coadiuvato da un altro controllore abilitato e incaricato;

- è obbligatoria la denuncia di tutti i colpi sparati oltre l'orario stabilito dalle prescrizioni tecniche per la caccia agli altri ungulati entro le ore 9.00 del giorno successivo; la denuncia dei colpi sparati va fatta sia al rettore che al personale del CFT e ai guardiacaccia; la denuncia di abbattimento va effettuata nei modi previsti per il controllo in modalità ordinaria;
- l'uscita di controllo individuale da appostamento fisso deve essere effettuata, previa denuncia di uscita, quale azione di controllo unica e non abbinata ad altre attività di caccia, ovvero il controllore e l'accompagnatore non possono effettuare uscite di caccia agli altri ungulati nella giornata in cui effettuano l'uscita di controllo;
- i partecipanti dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità;
- l'attività può essere svolta senza la presenza del guardiacaccia.

Chiusini

- i recinti di cattura sono forniti di meccanismo di autoscatto attivato dalla preda con relativo segnale di allarme;
- l'abbattimento dei capi catturati può essere effettuato solo con la supervisione del guardiacaccia.

Il controllore tiene a disposizione del personale del CFT e dei guardiacaccia il capo per le 24 ore successive all'abbattimento al fine di acquisire il certificato di origine e la scheda biometrica, salvo che il capo non sia conferito a un centro di controllo.

Art. 16 Foraggiamento

Il foraggiamento è consentito per periodi temporali limitati e per supportare l'azione di controllo attraendo gli animali presso i punti di abbattimento o cattura.

Non è ammesso foraggiamento finalizzato a sostenere e a incrementare la consistenza della specie.

Al fine di contribuire alla prevenzione dei danni, in alternativa o in aggiunta al foraggiamento, possono essere realizzate colture a perdere.

Nella zona di controllo il foraggiamento è attivabile dal personale del CFT, dai guardiacaccia e dai controllori, mentre nella zona a densità zero è attivabile esclusivamente dal personale del CFT e dai guardiacaccia.

Nella zona di controllo l'attività di foraggiamento viene programmata all'interno della relazione programmatoria di cui all'art. 8.

I siti di foraggiamento non possono essere artificialmente illuminati se non durante operazioni di controllo straordinario.

Nella zona di controllo i punti di foraggiamento:

- sono autorizzati dall'Ente Gestore, anche tramite i Rettori delle Riserve di caccia;
- la densità massima è pari 2 siti per kmq, calcolata sulla superficie dell'areale di distribuzione della specie, salvo specifiche valutazioni del Servizio Foreste e fauna, su richiesta dell'Ente Gestore;
- sono riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale non elaborati;
- sono allestiti unicamente con bidoni francesi oppure con distributori automatici nel limite massimo di 1 kg/giorno di prodotto, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva.

Nell'individuare la posizione dei siti di foraggiamento nell'intero territorio provinciale sarà tenuto conto della necessità di non provocare un aggravamento:

- dei danni alle colture agricole o ad ambienti di particolare pregio naturalistico;
- delle problematiche riferibili alla sicurezza viaria (impatti della fauna selvatica con i veicoli) o della tensione sociale in relazione alla possibile frequentazione dei siti da parte di altre specie, quali l'orso bruno.

Al fine di contenere i danni e rischi sopra citati il Servizio Foreste e fauna può disporre la sospensione o l'interruzione dell'azione di foraggiamento su singoli siti di controllo.

TITOLO V

Danni e prevenzione

Art. 17

Concorso dell'Ente gestore della caccia

L'Ente gestore concorre con la Provincia all'indennizzo e agli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole provocati dal cinghiale.

L'Ente gestore integra l'intervento provinciale realizzato ai sensi di quanto previsto all'art. 33 della l.p. n. 24/91 limitatamente agli eventi che si verificano nella zona di controllo.

All'Ente gestore compete:

- nel caso del danno ammesso a finanziamento dalla Provincia, la partecipazione all'indennizzo per una quota del 30% dell'importo complessivo del danno; la modalità e i termini di versamento di tale quota saranno individuati nel protocollo di cui all'art. 18.

L'Ente gestore può intervenire:

- nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo ammissibile a finanziamento fissato dalla Provincia (2.000 € per frutteti e vigneti e 1.000 € per tutte le altre colture) con interventi di ripristino effettuabili con manodopera non specializzata, prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo o attraverso terzi;
- con l'allestimento e la gestione di opere di prevenzione dei danni realizzate direttamente o fornite da soggetti terzi, limitatamente alla tipologia mobile e all'impiego temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche).

Art. 18

Protocollo d'intesa

Il dettaglio delle procedure relative ai procedimenti d'indennizzo, ripristino e prevenzione dei danni che vedono la partecipazione dell'Ente gestore, l'individuazione delle modalità e del soggetto incaricato di dirimere eventuali controversie fra utenti ed Ente gestore e fra la Provincia e l'Ente gestore, nonché le ricadute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali, è rimandato ad un apposito protocollo d'intesa, propedeutico all'applicazione della presente disciplina, da stipularsi fra Servizio Foreste e fauna, Servizio Agricoltura e Ente gestore.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 19

Destinazione dei capi abbattuti

Ogni esemplare abbattuto dovrà essere sottoposto a visita ispettiva veterinaria da parte della competente autorità sanitaria.

La spoglia dei cinghiali e dei suoi ibridi abbattuti dai cacciatori, dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario, è trattenuta da questi ultimi esclusivamente per autoconsumo. I medesimi assumeranno a proprio carico le spese veterinarie e altri eventuali oneri.

I capi abbattuti dal personale del CFT e dai guardiacaccia sono trasferiti presso un centro di lavorazione della selvaggina per poi essere ceduti, previa ricevuta, a Istituti di beneficenza o assistenza. Sono diversamente distrutti i capi non ritirati.

Art. 20

Rilievo biometrico

Ciascun esemplare abbattuto o rinvenuto morto è sottoposto a rilievo biometrico effettuato dal personale del CFT e dai guardiacaccia o dal Rettore della Riserva di caccia o un suo delegato, purché persona appositamente individuata e formata.

I dati raccolti vanno registrati sulla scheda biometrica.

Art. 21 Mandibole

Ai fini dell'inoltro al Sottocomitato per la verifica dell'osservanza dei programmi di prelievo degli ungulati, entro le date annualmente stabilite per la consegna dei trofei degli altri ungulati, le mandibole ripulite dei capi abbattuti, con allegato certificato di origine, saranno consegnate:

- dai controllori al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dai guardiacaccia, limitatamente agli abbattimenti effettuati nell'area di controllo, al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dal personale del Corpo Forestale e dai guardiacaccia all'Ufficio Distrettuale Forestale territorialmente competente, fatto salvo il caso precedente.

Dopo l'apposita valutazione, la mandibola del cinghiale abbattuto rimane a colui che ha eseguito l'abbattimento, salvo l'obbligo della consegna al Servizio Foreste e fauna su richiesta di questo ultimo.

Art. 22 Aziende Faunistico Venatorie

Nell'ambito dell'area di controllo, nel territorio di competenza, i cacciatori autorizzati dal titolare delle Aziende Faunistico Venatorie (lettera c, comma 1 dell'art. 6 della l.p. n. 24/91) hanno la possibilità di esercitare il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi.

Per poter esercitare tale attività gli stessi debbono possedere l'abilitazione al controllo conseguita attraverso le modalità di cui all'art. 10 della presente disciplina.

Si applicano in questo caso, per quanto compatibili, i criteri, le modalità, gli obblighi e le ricadute in caso di inadempienze, fissati dalla presente disciplina.

Nell'ambito della singola Azienda Faunistico Venatoria le attività che la presente disciplina affida ai guardiacaccia, sono intese affidate all'incaricato del servizio di vigilanza venatoria della medesima Azienda.

L'Azienda Faunistico Venatoria:

- fornisce al Servizio Foreste e fauna, entro i termini temporali di cui all'art. 8, le informazioni necessarie all'annuale rendicontazione e programmazione dell'attività;
- è tenuta ad adeguare la propria attività agli indirizzi contenuti nel programma annuale di attività e alle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio Foreste e fauna.


Art. 23 Disposizioni finali e transitorie

La presente disciplina trova applicazione a decorrere dalla data di approvazione del protocollo d'intesa previsto all'art.18.

In Allegato C è riportata la modulistica di cui alla presente disciplina (denuncia di uscita, denuncia di abbattimento, denuncia dei colpi sparati, certificato di origine). La scheda biometrica sarà concordata fra Servizio Foreste e fauna e Ente gestore.

ALLEGATI

- | | |
|------------|--|
| Allegato A | Cartografia della zonizzazione del territorio. |
| Allegato B | Cartografia della nuova area di controllo. |
| Allegato C | Modulistica: denuncia di uscita, denuncia di abbattimento e dei colpi sparati, certificato di origine. |




Allegato A

Disciplina del controllo del cinghiale

Legenda

- Zona A - area di controllo
- Zona B - area a densità zero
- distretti faunistici





Allegato B

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Foreste e fauna

**Disciplina del controllo
del cinghiale**

Legenda

-  nuova area di controllo
-  riserve di caccia

0 250 500 1.000 1.500
Metri